


La delegazione di parte pubblica, nella persona di

Andrea Vannucci - Direttore



e le rappresentanze sindacali composte da:

R.S.U. A.R.S., nelle persone di:

Andrea Corsi




Manuele Falcone



Elena Marchini



Emiliano Sessa



Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

Giovanni Iorio

FP CGIL



Le parti, riunite in data odierna, concordano la sottoscrizione del seguente accordo:

PREMESSA

Visto e richiamato il vigente contratto collettivo decentrato integrativo del 28/07/2009 e ss.mm. (di seguito anche CCDI) del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale di Sanità, finalizzato, tra l'altro, a dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 5 comma 1 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 1° aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.1.2004 (di seguito CCNL), in materia di modalità di utilizzo delle risorse decentrate, tenendo conto di quanto stabilito dai vigenti CCNL;

Visto l'art. 31 del CCNL 22.1.2004 che prevede espressamente che *“le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti..”*[...];

Rilevato inoltre quanto previsto alla lettera d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1/04/1999, come sostituita dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 05/10/2001, in riferimento alla disciplina prevista dall'art. 43 della legge n. 449/1997 (*Entrate conto terzi o sponsorizzazioni*);

Richiamato inoltre il vigente sistema di valutazione di cui al decreto direttore ARS n. 20 del 29/07/2016, che disciplina le modalità e criteri generali relativi al sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigente e non dirigente di ARS;

Tenuto conto che occorre procedere alla quantificazione e destinazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 e rilevato che la trattativa si svolge nell'ambito delle risorse complessivamente storicizzate e già presenti sul fondo;

Richiamato in particolare l'art. 6 del citato CCDI *“Progressione economica all'interno della categoria”* e le integrazioni ed interpretazioni effettuate con i successivi accordi integrativi tra Direzione e organizzazioni sindacali ed in particolare le modifiche introdotte con l'accordo integrativo del 28/11/2013;

La presente intesa è principalmente finalizzata alla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2017 e alla definizione delle regole per l'attivazione delle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali a valere sull'anno 2017;

Valutata l'opportunità di procedere alla modifica di alcuni aspetti riguardanti la regolamentazione per il personale a tempo determinato con finanziamento da terzi per specifica attività progettuale, applicabile ai compensi incentivanti la produttività, già in ultimo definita dall'accordo integrativo del 20/12/2016, con particolare riferimento all'importo da destinare a tali compensi;

Tutto ciò premesso e considerato, al termine dell'incontro le parti sottoscrivono il seguente accordo:

ACCORDO

A - REGOLE DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2017 DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO, COMPRESSE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

L'attribuzione delle somme connesse al sistema di valutazione delle prestazioni, come definito con decreto direttore n. 20 del 29/07/2016, con particolare riferimento ai 3 fattori di valutazione previsti (Fattore 1: Prestazione organizzativa; Fattori 2 e 3: Prestazione Individuale) viene determinata secondo le seguenti modalità:



- **CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE**
(PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA – Fattore di valutazione 1)

Alla prestazione organizzativa è destinato il:

- 60% delle risorse per la produttività del comparto
- 50% delle risorse per la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative

Con riferimento al tasso di conseguimento medio degli obiettivi organizzativi dell'ente il valore soglia è fissato, per l'anno 2017, uguale o superiore al 55%.

- **PRESTAZIONE INDIVIDUALE** (Fattori di valutazione 2 e 3)

Alla prestazione individuale è destinato il:

- 40% delle risorse per la produttività del comparto
- 50% delle risorse per la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative.

- Con l'obiettivo di assicurare la corretta distribuzione delle quote senza alcuna pregiudiziale, il fondo complessivo relativo alla valutazione della performance verrà ripartito solo a conclusione delle procedure di valutazione di tutti i dipendenti, sulla base dei criteri successivamente descritti.

CATEGORIA CONTRATTUALE: la produttività per il personale del comparto non titolare di posizione organizzativa è distribuita al personale a parità di valutazione tra le categorie contrattuali secondo la seguente scala parametrica:

Categoria	Coefficiente
D	1
C	0,93
B	0,86

Le parti ribadiscono quanto stabilito in precedenti accordi relativamente alla disciplina di calcolo riguardante i compensi incentivanti la produttività, nel seguente modo:

- la procedura di valutazione sarà disposta nei confronti di coloro che sono stati in servizio per almeno 90 giorni nell'anno;
- per i dipendenti entrati in servizio o cessati dal medesimo nell'anno di riferimento, la procedura di valutazione sarà disposta nei confronti di coloro che sono stati in servizio per almeno 90 giorni nell'anno; sarà effettuato pertanto un riproporzionamento agli effettivi mesi di servizio;
- al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicato un correttore di riduzione pari alla percentuale di tempo parziale sul tempo pieno;
- si considerano non equiparabili alla presenza in servizio le seguenti assenze: le aspettative per motivi personali ed i congedi per gravi motivi di famiglia e per eventi e cause particolari; le aspettative per dottorato di ricerca o borse di studio, anche se remunerate; le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato; i congedi per la formazione; le assenze per l'esercizio della funzione di giudice onorario o di vice procuratore onorario; le assenze per distacco sindacale; i congedi parentali, fatta eccezione per i congedi per maternità ed i periodi di interdizione anticipata dal lavoro;
- in caso di assenze per maternità o lunghe assenze per malattia, infortunio (o comunque indipendenti dalla volontà del dipendente), si stabilisce che:
 - a) in relazione al primo fattore (*Contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'ente*), il livello del contributo sarà ritenuto ADEGUATO al raggiungimento degli obiettivi dell'ente sulla base della valutazione positiva espressa dal competente soggetto valutatore esterno circa il conseguimento dei risultati annui, indipendentemente dalla valutazione degli altri due fattori.

- b) il secondo fattore (*Raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati*), che identifica e misura il risultato atteso rispetto agli obiettivi prefissati in un determinato periodo di tempo, è oggetto di valutazione del Dirigente della struttura/settore di appartenenza;
- c) il terzo fattore (*Competenze e comportamenti professionali ed organizzativi tenuti nello svolgimento delle proprie mansioni*), che attiene alla qualità dei comportamenti organizzativi tenuti nel raggiungimento dei risultati prefissati, è oggetto di valutazione del Dirigente della struttura/settore di appartenenza che potrà tenere conto dei comportamenti tenuti dal dipendente in oggetto nell'anno precedente;
- d) si conferma la precedente interpretazione: nel caso di applicazione della disciplina di calcolo inerente le assenze per maternità o lunghe assenze per malattia, infortunio (o comunque indipendenti dalla volontà del dipendente), come sopra disciplinato, la sintesi valutativa dei risultati legati ai fattori 2 (obiettivi individuali e/o di gruppo) e 3 (comportamenti) non incide in alcun modo sul livello di adeguatezza del fattore 1) e quindi sull'erogazione della quota corrispondente al fattore 1), comunque a condizione che l'ente abbia raggiunto in tale fattore un risultato adeguato.

REGOLAMENTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, CON FINANZIAMENTO DA TERZI PER SPECIFICA ATTIVITÀ PROGETTUALE: le parti stabiliscono che il vigente sistema di valutazione si applica, per quanto compatibile, anche al personale a tempo determinato con finanziamento da terzi per specifica attività progettuale. Fin da adesso le parti stabiliscono che il personale in oggetto sia valutato secondo i criteri indicati per il personale dei livelli. I tempi di valutazione e la conseguente erogazione saranno stabiliti dal responsabile del progetto stesso anche in relazione alle specifiche regole del progetto, se non allineati con la tempistica standard prevista per il restante personale dei livelli.

In particolare le parti concordano nel ritenere che al personale a tempo determinato attivato su progetti finalizzati finanziati da terzi, la parte salariale riferita ai compensi incentivanti la produttività, si applica nell'ambito della disponibilità delle risorse economiche previste dal singolo progetto. Di norma l'importo da destinare ai compensi incentivanti la produttività per le unità a tempo determinato è stabilito al momento dell'assunzione nell'apposita scheda costi, in un massimo di € 5.000,00 lordi procapite, anche in relazione alla disponibilità sul finanziamento specifico (a cui aggiungere gli oneri riflessi e precisamente CPDEL 23,80%, INADEL/TFR 2,88%, contributo INAIL 0,505% ed IRAP nella misura dello 8,50% sempre nella disponibilità del progetto).

Le parti stabiliscono che il presente articolo, insieme a quanto definito con il sistema di valutazione di cui al decreto direttore ARS n. 20 del 29/07/2016, costituisce l'unico riferimento per la disciplina del sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigente e non dirigente di ARS.

Le parti prendono altresì atto che quanto stabilito al presente articolo non costituisce aumento di spesa per l'Amministrazione ma solo la necessaria definizione delle modalità operative di applicazione del nuovo sistema di valutazione dell'Agenzia, così come definito con decreto direttore n. 20/2016.

B – QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2017

Le risorse derivano dalla somma degli importi storicizzati del fondo pari ad € 439.263,32 (pari all'importo del fondo 2015 già decurtato ex art. 9 c. 2 bis d.l. 78/2010 come modificato dall'art. 1 c. 456 della legge n. 147/2013) a cui si aggiungono € 15.408,93 a titolo di "*somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario*"¹.

Le risorse aggiuntive derivanti da *attività conto terzi o sponsorizzazioni* (art. 43 della legge n. 449/1997) sono pari ad € 3.041,00 per l'anno 2017: tali risorse da conto terzi derivano dall'accordo di collaborazione sottoscritto in data 15/02/2013 con il consorzio IMI (*Innovative Medicines Initiative*) per la realizzazione del progetto "*European Medical Information Framework - EMIF*" ed in relazione all'assunzione di un'unità di personale a tempo determinato di categoria C, posizione economica C1: pertanto il costo del trattamento accessorio (compensi incentivanti la produttività) comprensivo di tutti gli oneri riflessi è

¹ Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del CCNL del 1/4/99, tali somme risultano vincolate e sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo come incremento per il fondo "variabile".

interamente a carico del finanziamento del progetto citato unitamente al costo correlato agli oneri stipendiali.

Le risorse decentrate dell'anno 2017 sono pertanto stimate complessivamente in € 457.713,25², esclusa la somma a carico del bilancio dell'Ente per il finanziamento della quota A dell'indennità di comparto del personale a tempo indeterminato in servizio. L'intervento delineato si muove quindi all'interno dell'apposito finanziamento allocato nel bilancio di previsione 2017 (decreto Direttore n. 39 del 30/11/2016 nel pieno rispetto delle tabelle riepilogative del "costo del personale" depositate agli atti), a ciò destinato con quantificazione in via presuntiva effettuata dal Direttore con proprio atto n. 45 del 21/06/2017. In particolare le risorse variabili sopra descritte per € 15.408,93 derivanti da economie per somme non utilizzate nell'anno 2016 sul Fondo, sono allocate in un apposito accantonamento nel bilancio d'esercizio 2016 unitamente agli oneri riflessi a carico dell'Agenzia. Vengono fatti salvi eventuali ulteriori incrementi derivanti da innovazioni negli accordi nazionali e/o altre variazioni disposte da norme nazionali.

Quantificazione delle risorse

Descrizione CCNL	IMPORTI €
Art. 31 c. 2. c. 3 CCNL 22/1/2004 (importo 2004)	216.395,42
Art. 32 c. 1 CCNL 22/1/2004 (0,62%)	1.673,99
Art. 8 c. 7 CCNL 11/04/2008 (0,6%)	3.658,19
Art. 15 c. 5 CCNL 1/04/1999	216.494,92
Rivalutazioni obbligatorie (CC.CC.NN.LL. 22/01/04, 09/05/06, 11/04/08, 31/07/09)	5.612,30
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013	- 4.571,50
TOTALE	439.263,32
Risorse rinviate dall'anno precedente	15.408,93
Entrate conto terzi o sponsorizzazioni (art. 43 della legge n. 449/1997)	3.041,00
TOTALE COMPLESSIVO	457.713,25

C - PREVISIONE UTILIZZI RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2017

Le parti stabiliscono di procedere per l'anno 2017 alla seguente destinazione delle risorse decentrate:

Destinazione delle risorse decentrate (compresi residui anni precedenti)

Istituto	IMPORTI PREVISTI €
Destinazione parte stabile	
Indennità comparto (<i>quota B</i>)	26.279,64
Progressioni orizzontali nella categoria	89.963,02
Posizioni organizzative (compreso alte professionalità) e retribuzione risultato	143.650,00
SUBTOTALE	259.892,66
Destinazione parte variabile	
Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi	184.379,59

² A cui aggiungere gli oneri riflessi e precisamente CPDEL 23,80%, INADEL/TFR 2,88%, contributo INAIL 0,505% ed IRAP nella misura dello 8,50%.

Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi per unità di personale a tempo determinato su progetto EMIF (<i>Entrate conto terzi o sponsorizzazioni</i>)	3.041,00
Indennità per compiti con specifiche responsabilità	10.000,00
Indennità maneggio valori	400,00
SUBTOTALE	197.820,59
TOTALE	457.713,25

D - Art. 6 del CCDI del 28/07/2009 “Progressione economica all'interno della categoria”

Con riferimento alla progressione economica orizzontale di cui all'art. 6 del vigente CCDI, come modificato dall'accordo decentrato integrativo del 28/11/2013, e sulla base dell'incontro del 31 maggio u.s. le parti stabiliscono quanto segue:

- a) si determina in € 3.420,72 l'importo del fondo a disposizione per le progressioni economiche orizzontali (quota residua dopo la detrazione degli oneri derivanti dal personale che già beneficia di progressioni);
- b) si applicherà, sulla base delle modifiche introdotte con il citato accordo del 28/11/2013, a valere dal 01/01/2014, il fattore correttivo che riduce del 10% le risultanze del “sistema permanente di valutazione” nel caso ci sia una permanenza inferiore ai 3 anni, rispetto alla data del 1° luglio 2017, nella stessa posizione economica;
- c) le progressioni economiche saranno effettuate, secondo modalità e criteri stabiliti dall'art.6 del vigente CCDI con le modifiche stabilite dall'accordo decentrato integrativo del 28/11/2013, per i dipendenti che, come da CCNL, maturino alla data del 1° luglio 2017, un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento non inferiore a 2 anni; la decorrenza dei benefici decorrerà dal 01/01/2017;
- d) le parti stabiliscono di fissare la seguente articolazione quantitativa delle risorse disponibili tra le categorie:
 - 35% per la categoria D;
 - 50% per la categoria C;
 - 15% per la categoria B.
- e) Le selezioni per le progressioni economiche di cui sopra sono effettuate sulla base comunque di tre graduatorie distinte per le categorie, secondo i criteri e le modalità previste dal sopra citato art. 6 del CCDI. La progressione economica è attribuita secondo l'ordine di graduatoria e solo se la disponibilità complessiva del fondo è sufficiente a finanziare il costo del passaggio. Pertanto il numero dei soggetti che beneficiano, nell'ambito di ciascuna categoria, della progressione, è dato dal rapporto fra le risorse disponibili per la categoria ed il costo unitario del passaggio stesso su base annua, limitatamente ai quozienti interi.

Firenze, 22/06/2017